

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, LIMONI, e CORNAGGIA MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1966

Norme integrative della legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 5 giugno 1965, n. 707, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 luglio 1965, si sono date nuove norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento.

La legge ha tratto origine da apposito « disegno » presentato dall'onorevole Ministro dell'interno, di concerto con gli onorevoli Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

Nella relazione introduttiva del disegno stesso, l'onorevole Ministro dell'interno, riferendo sulle ragioni che rendevano opportuna una nuova regolamentazione del complesso musicale, non ha fatto alcun mistero sulla circostanza che, se la banda, nonostante la sua insufficiente organizzazione, sul piano pratico aveva dato ugualmente buoni risultati, questo era stato possibile unicamente per il determinante apporto dei così detti « *esecutori aggregati* », cioè di quei componenti del Corpo musicale (come tali espressamente riconosciuti anche dal Consiglio di Stato con la decisione resa dalla IV Sezione il 26 giugno 1963, n. 772), che, in numero di quaranta, pure teoricamente appartenendo ai ruoli ordinari, in effetti avevano brillantemente e risolutivamente pre-

stato la loro opera e la loro capacità di veri e propri musicanti « per mantenere » — così letteralmente si legge nella relazione — « il complesso ad un elevato grado di rendimento e per fronteggiare la situazione di carattere contingente venuta a determinarsi a causa della inadeguatezza degli organici del personale musicante ».

Dato ciò, il Ministro stesso si è preoccupato di mettere in rilievo la necessità di provvedere ad un giusto riconoscimento dell'opera di costoro, che per la maggior parte di essi, come si può affermare senza timori di esagerazioni, si era protratta quasi per una vita intera e comunque per l'intero loro servizio.

Senonchè in sede di attuazione pratica di così limpide premesse, non si è sottolineato l'opera e i diritti degli « *esecutori aggregati* ». E, oltre alla riduzione della loro anzianità, è pervenuto persino a costringere questi musicanti, che tali erano da oltre venti anni e con l'esito altamente positivo riconosciuto come innanzi nel modo più ampio e lusinghiero, a partecipare a dei concorsi, sia pure interni (articolo 35 della legge), per diventare quello che già erano e avevano brillantemente dimostrato di essere, la maggior

parte di essi per oltre venti anni, ricoprendo ruoli di strumenti e parti essenziali.

Gli « esecutori aggregati », secondo il loro tradizionale costume intesi al successo del complesso musicale anche a discapito del loro personale interesse, non hanno voluto intralciare la nuova organizzazione della banda, sollevando quelle questioni persino di incostituzionalità della legge che avrebbero potuto agevolmente sollevare anche in rapporto a loro diritti acquisiti. Il concorso interno si è svolto regolarmente senza alcun reclamo o ricorso.

Purtroppo però non tutti i cosiddetti « esecutori aggregati » sono risultati sistemati in organico a seguito di detto concorso: per mancanza di posti, o perchè nell'organico non sono stati indicati gli strumenti che pure alcuni di essi hanno sempre suonato e continuano a suonare da oltre vent'anni, o per altre ragioni. Con la conseguenza che, allo stato attuale, dieci di detti « aggregati », i quali come già si è detto hanno sacrificato una vita intera di lavoro al complesso musicale, per troppo amore verso tale complesso, si trovano oggi in una stranissima situazione che è quella per cui (essendo stati da lo-

ro superati anche i limiti di età per eventuali concorsi nazionali) da un momento all'altro potrebbero essere inviati a compiere servizi, di cui assolutamente ignorano anche i più rudimentali principi, tutta la loro attività essendo stata finora di sola natura artistica.

E tutto questo — va aggiunto — quando, in definitiva, la stessa legge non ha attuato le effettive intenzioni del legislatore e comunque ha negato loro un diritto che in nessun caso avrebbe potuto essere negato.

Per ciò si impone questo provvedimento che, pur non toccando le nuove norme dettate per l'organizzazione della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riconosca almeno *ad personam* ai residui « esecutori aggregati » il loro diritto a terminare il servizio nella stessa famiglia artistica dove lo hanno praticamente iniziato ed ininterrottamente continuato per un ventennio e più. E va rilevato che questo atto riparatore non comporterà alcun aggravio sull'onere finanziario già previsto, poichè i detti « esecutori aggregati » sono in ogni caso in ruolo nel Corpo e come tali esecutori anche nella Banda.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Gli esecutori aggregati della Banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non inquadrati nel nuovo organico di cui alla legge 5 giugno 1965, n. 707, a seguito del concorso interno previsto dall'articolo 35 della legge stessa, vengono trattenuti nella Banda in soprannumero all'organico con la collocazione nei ruoli delle terze parti secondo la tabella *D* della suddetta legge e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione.